

Convenzione-tipo per la co-progettazione e realizzazione del progetto “antenne per un sorriso” Cup C39g22000330004

Premesse

Con determinazione dirigenziale n..... in data..... è stato approvato l'avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione di progetti di pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità nel territorio dell'ATS N^ XXII;

Con determinazione dirigenziale n..... in data..... è stato individuato l'ETS/ATS.....quale soggetto del Terzo settore per lo svolgimento di attività di co-progettazione e realizzazione di progetti di pronto intervento sociale a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità nel territorio dell'ATS N^ XXII;

Ad esito di tale percorso, l'anno....., addì.....del mese diin ASCOLI PICENO (c.a.p. _____), Via _____ n. _____, presso la Sede dell'Ambito Territoriale Sociale n.XXII- Comune di Ascoli Piceno

TRA

il Comune di Ascoli Piceno in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.XXII di seguito indicato più brevemente come «A.T.S. XXII» - Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno –Ente Capofila dell'Ambito territoriale sociale XXII dott Ciccarelli Paolo, nato a(.....) Il.....,

C.F. _____ a ciò espressamente autorizzato e domiciliato per lo scopo nella suindicata sede,

E

L'ente del Terzo Settore: _____

Oppure

la seguente rete partenariale di Enti del Terzo Settore

ODV/APS	SEDE

avente come capofila _____ e rappresentata dall'Ente del Terzo

Settore (ETS/ATS) « » di seguito denominato più brevemente «ETS/ATS » Codice Fiscale Partita IVA

Rappresentato da nato
a.....(.....)

il..... in qualità di legale rappresentante della
con sede legale
in..... Via.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1. Oggetto e funzione del convenzionamento

La presente convenzione ha per contenuto l'accordo di collaborazione, conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione e co-gestione, tra l'ATS XXII di Ascoli Piceno e il partenariato composto dai soggetti del Terzo Settore avente quale capofila _____ , per la organizzazione e gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, del progetto Antenne per un sorriso nel territorio dell'ATS N^ XXII secondo il progetto definitivo della co-progettazione e il relativo piano economico-finanziario.

La presente convenzione è da intendersi come accordo di collaborazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 agosto 1990 n. 241 e dell' art. 119 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di collaborazione pubblica a titolo di compensazione degli oneri che i partner del privato sociale assumono per la partecipazione, senza scopi di lucro, all'esercizio della funzione di produzione ed erogazione di servizi di interesse generale.

Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la co-progettazione e co-gestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull'assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato no profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi co-progettati.

Art.2 Valore della convenzione

L'importo della presente convenzione, messo a disposizione da parte dell'ATS n. XXII ammonta in complessivi €omnicomprensivo per la durata stimata fino al 31/12/2023 a decorrere dalla sottoscrizione.

Art. 3 Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento sono le persone anziane sole con più di 65 anni di età, i disabili soli con qualsiasi percentuale di disabilità, con caratteristiche di fragilità relazionali, fisiche e/o psicologiche prive, anche temporaneamente, di aiuti familiari: in particolare senza figli e senza la presenza di altre persone di effettivo riferimento, in grado di provvedere alle loro necessità direttamente o attraverso personale a pagamento

Art. 4 Tipologia degli interventi

Gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di un tavolo multistakeholders, per la realizzazione di interventi per la lotta alla marginalità sociale delle persone anziane –over 65 anni e disabili in condizione di solitudine presenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

Inoltre gli interventi dovranno:

- Individuare e monitorare con la collaborazione dei soggetti del 3° settore di persone anziane o disabili in condizione di difficoltà e di solitudine;
- fornire aiuti per affrontare problemi di carattere occasionale e/o temporaneo legati alla quotidianità, fino alla stabilizzazione della situazione;
- facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati, attraverso la diffusione delle informazioni su tali servizi e le opportunità presenti sul territorio

Art.5 Azioni

Le azioni che si andranno ad implementare con quelle previste dal progetto elaborato in sede di co-progettazione e devono comunque prevedere :

- i. **il monitoraggio.** che si attua con telefonate la cui frequenza è concordata con l'utente ma non può essere inferiore a una volta alla settimana;
- ii. **Visite a domicilio:** Le prestazioni del Servizio di Vicinanza che non possono in nessun caso sovrapporsi a quelle del Servizio di Assistenza Domiciliare, sono in via indicativa ma non esaustiva:
 - accompagnamento e trasporto per visite mediche;
 - disbrigo pratiche;
 - commissioni da svolgere;
 - spesa e farmaci a domicilio;
 - supporto nel mantenere una vita di relazione;

- informazioni su servizi e opportunità.

Il Progetto sarà attivo dalle ore 8 alle ore 17 da lunedì a venerdì e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato (chiuso domenica e festivi).

Secondo le modalità di realizzazione del progetto indicate **nell'allegato F** che con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare

Art.6 Articolazione dell'intervento e attribuzione delle competenze, individuazione del soggetto attuatore, dei soggetti partner e dei soggetti sostenitori

L'attuazione della convenzione implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

L'articolazione e l'attribuzione delle competenze sono di seguito descritte:

1. Ambito Territoriale Sociale XXII, Comune di Ascoli Piceno ente capofila è il Titolare del progetto ed ha il compito di proseguire in una corretta ed ampia informazione sulla misura in oggetto, nonché promuovere e gestire il processo di consultazione, concertazione e co-progettazione e coordinamento con tutti gli attori del pubblico e del privato afferente il territorio dell'ATS n. XXII;
2. l'Ente del Terzo Settore (ETS/ATS) «» ha il compito di mettere in atto tutte le azioni e gli interventi relativi all'implementazione e realizzazione del progetto presentato in fase di selezione e definite in fase di co-progettazione. In particolare l'ETS dovrà garantire:
 - i. Un coordinatore del servizio che dovrà rapportarsi con i servizi del territorio, avviare, rendicontare e monitorare il servizio svolto ;
 - ii. Degli operatori del servizio che avranno il compito di instaurare con i beneficiari un rapporto di fiducia, individuare la modalità di sostegno più efficace e, infine, predisporre le azioni necessarie per monitorare gli interventi, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale del territorio

Art. 7 Accettazione del ruolo – impegni progettuali

L'Ente del Terzo Settore (ETS)/Associazione temporanea di scopo «» accetta il ruolo di soggetto attuatore e diventa responsabile, per la parte di competenza, della completa attuazione dell'intervento, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Attengono al soggetto attuatore:

- l'organizzazione e la conduzione di tutte le fasi di attività del progetto;

- l'interfaccia con la struttura tecnico/amministrativa dell'ATS XXII;
- la verifica costante sull'andamento del progetto e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati;
- ogni adempimento contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti da parte dell'ATS XXII;
- la relativa rendicontazione per step e rendicontazione finale;
- la relazione per step e relazione conclusiva.

L'Ambito Territoriale Sociale XXII resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal soggetto attuatore in ordine alla realizzazione degli interventi e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono da ritenersi a totale carico dell'ETS.

Art. 8 VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA CO-PROGETTAZIONE

- 1) Nel corso di validità dell'accordo di collaborazione possono essere apportate varianti al progetto definitivo:
 - a) quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;
 - b) quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
 - c) per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell'accordo di collaborazione;
 - d) per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.
- 2) Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti devono comunque rientrare dentro la spesa prevista nel valore della presente convenzione.

Art. 9 Durata

La durata della convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione della stessa e fino ad un periodo minimo stimato di 12 mesi eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, condizionatamente alle risorse disponibili e comunque previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art.10 Finanziamento di ATS XXII

L'importo erogabile dal Comune di Ascoli Piceno a favore dell'ETS/ATS, con riferimento al progetto da realizzare è pari ad € omnicomprensivo di cui al “.....”.

Art. 11 Dettaglio risorse aggiuntive messe a disposizione

ETS/ATS Indicare risorse umane o strumentali che andrà a garantire	Risorse umane	Risorse strumentali	Altro

Art. 12 - IMPORTO E SPESE AMMESSE A RIMBORSO, COMPARTECIPAZIONE E GARANZIE.

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto dell'avviso pubblico.

L'Ambito Territoriale Sociale XXII contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione una somma massima **complessiva pari ad €omnicomprensiva fino alsalvo proroghe come sopra specificato.**

Con riferimento alle spese ammissibili, l'ATS si riserva di approvare e revisionare in fase di co-progettazione il piano finanziario di dettaglio inviato dagli ETS in cui devono essere evidenziate le singole tipologie di costo correlate agli interventi proposti.

NON sono ammissibili al FSE i seguenti costi:

- gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto riportato nella convenzione sottoscritta con

l'Ambito Territoriale Sociale XXII, nella normativa vigente richiamata in premessa con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Si specifica fin da ora che nel caso le spese presentate in sede di rendicontazione non siano giudicate ammissibili le stesse non saranno rimborsate all'ETS attuatore.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

- **essere pertinente** agli obiettivi ed al progetto presentato;
- **essere imputabile** al progetto quale:
 1. spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;
 2. spesa indiretta per il funzionamento della struttura, senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi per il contabile o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità). In tal caso, occorre determinare la spesa imputabile, in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, applicando il tasso forfettario o il calcolo pro-rata.
- **essere effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- **essere legittima** ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale nonché conformi a quanto disposto dal PON Inclusione sulle condizioni di sostegno alla relativa operazione;
- **essere sostenuta nell'arco temporale** previsto in Convenzione, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata dall'Amministrazione.
- **essere comprovata e giustificata** da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale, esclusivamente intestate al soggetto del Terzo Settore e comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole ivi stabilite.

Potranno eventualmente essere tenuti in considerazione costi non comprimibili aggiuntivi legati alle misure e ai dispositivi da adottare in relazione all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ad oggi non specificamente prevedibile.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata al regolare superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

A garanzia degli impegni assunti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, rispetto alle risultanze parziali e finali o a causa di decadenza dai benefici economici di cui sopra, l'ETS ha l'obbligo di stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del Contributo complessivo concesso pari all'anticipo del 15% che sarà versata dall'ATS XXII pari ad €con le caratteristiche di seguito esplicitate:

La fideiussione, dovrà:

- 1) essere consegnata in originale contestualmente alla richiesta di anticipo;
- 2) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - a) istituti bancari;
 - b) intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - c) compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
- 3) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
- 4) contenere la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'ATS XXII che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- 5) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Ambito Territoriale Sociale XXII;
- 6) in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Ambito Territoriale Sociale XXII;

La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte dell'Autorità di gestione della rendicontazione finale che certifichi la regolare esecuzione dei servizi e interventi del progetto a carico del'ETS, il regolare adempimento da parte dello stesso degli impegni assunti con la presente convenzione e la regolare rendicontazione degli stessi.

Art. 13 Assicurazione

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone **terze**, durante e in relazione all'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale convenzione/contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT)** e **prestatori d'opera (RCO)**.

L'anzidetta assicurazione deve:

- ☐ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ☐ ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari).
- ☐ prevedere massimale unico di garanzia, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del soggetto attuatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto interessato dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione dell'ATS XXII prima dell'inizio delle attività oggetto della presente convenzione

Art. 14 Personale

Il personale impiegato nella realizzazione del progetto dovrà essere adeguatamente formato e competente all'espletamento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore. I firmatari della presente convenzione sono sottoposti a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumono a proprio carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Inoltre, dovranno essere attuate nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni. I firmatari si impegnano al rispetto degli obblighi riguardanti l'impiego del personale volontario o in servizio civile. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008. e ss.mm.ii.) ed a tenere indenne l'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento.

Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate.

Art. 15 Sicurezza

Il soggetto attuatore adotterà tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto della presente convenzione, sollevando in ogni caso l'Amministrazione comunale, capofila dell'ATS XXII, da ogni responsabilità in relazione all'espletamento delle attività progettuali.

Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto attuatore deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro. Spetta al soggetto attuatore la formazione in materia di sicurezza.

Art.16 Riservatezza

I firmatari della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy, hanno l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori e fornitori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

I soggetti sottoscrittori riconoscono la contitolarità del trattamento dei dati degli utenti beneficiari del progetto; condividono la modalità del trattamento, dei dati personali degli stessi, da effettuarsi in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di **Privacy**.

I soggetti sottoscrittori assicurano il pieno ed integrale rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e degli obblighi previsti.

Il soggetto attuatore conserverà i dati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del progetto oggetto della presente convenzione; a tale fine lo stesso si impegna, in assenza di continuità delle relative attività, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione della convenzione, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante del soggetto attuatore trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso. La dichiarazione resa si intende estesa a tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione.

Per quanto evidenziato al presente articolo, ai sensi della normativa vigente in materia, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il soggetto attuatore è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Sono comunque richiamati al rispetto della norma relativa alla protezione dei dati personali tutti i firmatari della presente convenzione.

Art. 17 Penalità

In caso di inadempienza anche parziale alle prescrizioni della presente convenzione l'Amministrazione applicherà all'ETS/ATS attuatore, in relazione alla gravità dell'inadempimento, una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Deve considerarsi "inadempienza/anomalia" anche il caso in cui l'ETS esegua le prestazioni in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

Gli eventuali inadempimenti convenzionali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto.

L'ETS attuatore, avrà la facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso i firmatari dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 18 Risoluzione

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, previa comunicazione scritta, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si è proceduto in ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto attuatore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- Sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

- Ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento delle attività nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- Quant'altro indicato agli atti di gara riconducibile alla causa di risoluzione contrattuale;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, notificato al soggetto attuatore, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti del soggetto attuatore. In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva di disporre nuove modalità di convenzionamento a terzi fatto salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere al soggetto attuatore.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto attuatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 19 Modalità di erogazione del contributo

Il finanziamento sarà erogato al soggetto proponente individuato, con le seguenti modalità:

Tranche	Periodo	Percentuale sul finanziamento	CONDIZIONI DA OTTEMPERARE
1	Inizio attività	15%	✚ Sottoscrizione fidjussione ; ✚ Sottoscrizione della Convenzione ✚ Comunicazione inizio attività; ✚ Richiesta anticipo 15% del finanziamento accordato;
2	con cadenza trimestrale (anche con un termine piu' breve in caso di utilizzo di tutti i fondi)	Con tranches progressive del 15%, fino al massimo del 90 % del valore del contributo pubblico previsto	✚ Approvazione Bilancio di previsione da parte del Comune di Ascoli Piceno; ✚ Sia stata effettuata la relativa richiesta; ✚ Sia stata acquisita la rendicontazione a copertura delle precedenti rendicontazioni;
3	Dopo la fine del progetto	10%	✚ Approvazione Bilancio di previsione da parte del Comune di Ascoli Piceno; ✚ Sia stata effettuata la relativa richiesta di saldo finale;

			 sia stata acquisita la rendicontazione a copertura dei punti precedenti;
--	--	--	--

La rendicontazione da parte del soggetto attuatore dovrà contenere le spese sostenute accompagnate dai documenti giustificativi di spesa e ogni ulteriore notizia idonea a fornire le specificazioni necessarie nonché la relazione descrittiva dello stato di attuazione dei singoli interventi.

Il soggetto attuatore, destinatario del contributo, si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

La modalità di rendicontazione delle attività è concordata o rivista con l'ATS XXII ed è comunque suscettibile di eventuali integrazioni, che il soggetto aggiudicatario sin impegna sin d'ora a recepire e adottare.

L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale (www.comune.ap.it) e tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti. L'esito sarà altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Art. 20 Cessione della convenzione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Ascoli Piceno ente capofila dell'ATS XXII. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Ascoli Piceno le criticità e le problematiche che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività.

Art. 21 Spese di registrazione

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico del soggetto attuatore. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico del soggetto Attuatore.

Art. 22 Tutela dei dati personali

Con questo articolo l'Ambito Territoriale Sociale XXII spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati della domanda verranno trattati dal Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) per le finalità connesse al riconoscimento del contributo previsto dal presente Avviso.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Nel trattamento dei dati si intendono ricompresi anche quelli conseguenti alla eventuale consultazione, in attuazione dei procedimenti di controllo di

cui al presente Avviso, delle banche dati dell'Anagrafe tributaria da parte del Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII);

I dati personali indicati in questo modello sono trattati dal Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti;

Il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII) impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello al Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali il Comune di Ascoli Piceno (ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXII), con sede ad Ascoli Piceno in Piazza Arringo 7

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Servizi Sociali – ATS del Comune di Ascoli Piceno.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Nadia Corà, nominato con decreto Sindacale 48 del 13/11/2019 tel: 030/2531939 e-mail: consulenza@entionline.it;

pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it;

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, nelle forme previste dall'ordinamento, alla rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 1 -63100 ASCOLI PICENO-

Indirizzo di posta elettronica: **comune.ap@pec.it**

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it;

Art. 23 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia, secondo criteri di massima collaborazione tesi a raggiungere una soluzione condivisa.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente, se attinenti comunque all'oggetto della convenzione.

Art. 24 Disciplina delle controversie - foro competente

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Ambito Territoriale Sociale n. XXII – Comune di Ascoli Piceno - Ente capofila

ETS attuatore

(Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS attuatore dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti)